

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 300-A}

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE GARGANO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

nella seduta dell'11 agosto 1976

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, recante interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976

Presentata alla Presidenza il 27 settembre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, di cui si propone la conversione in legge in un testo lievemente modificato, è il secondo provvedimento di urgenza adottato dal Governo per Seveso dopo il decreto-legge n. 537 del 3 agosto scorso, con il quale si era provveduto alla sospensione del corso di alcuni termini

(per l'esercizio dei diritti, per l'adempimento di obbligazioni inerenti a titoli di credito con efficacia esecutiva o a contratti di locazione, per alcuni adempimenti fiscali).

Con il decreto-legge in esame, che estende tra l'altro il beneficio della sospensione dei termini (fino al 31 dicembre 1976) anche ai ratei dei mutui bancari ed ipotecari

(articolo 13), si prevede uno stanziamento di 40 miliardi di lire, sotto forma di contributo speciale alla regione Lombardia, per fronteggiare le prime necessità di intervento nella zona di Seveso: a tali stanziamenti altri certamente ne seguiranno — se ne trae conferma dal tenore della relazione governativa e dalla stessa intitolazione e formulazione del provvedimento — in base agli accertamenti in corso dell'ammontare dei danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze tossiche dalla fabbrica dell'ICMESA e del costo definitivo dell'opera di disinquinamento.

La Commissione bilancio ha condotto un esame approfondito dei delicati problemi istituzionali posti dal provvedimento in ordine ai rapporti tra Stato, regione ed enti locali ed ai relativi controlli, chiedendo anche al riguardo il parere della Commissione affari costituzionali; ed ha infine approntato alcune modifiche al decreto-legge, senza per altro alterarne sostanzialmente l'impostazione di fondo. Si ritiene pertanto utile dividere in tre parti la presente relazione, dedicando la prima ad una sintetica illustrazione della normativa originaria del decreto-legge, la seconda all'analisi dei problemi istituzionali, e infine la terza all'esame delle singole modifiche proposte dalla Commissione.

1. — *La normativa del decreto-legge.* — Con il contributo speciale di 40 miliardi la regione provvederà nell'ambito dei comuni indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1976 (Cesano Maderno, Desio, Meda e Seveso), anche a mezzo di delega o di contributo agli enti locali, agli interventi urgenti rientranti nelle materie di propria competenza o ad esse delegate dallo Stato anche a norma del decreto in esame, ovvero in quelle materie di competenza degli enti locali nelle quali è indispensabile un'azione coordinata a favore della popolazione e del territorio colpiti: in particolare agli accertamenti e ai controlli sull'inquinamento, agli interventi di decontaminazione e di bonifica, agli accertamenti, controlli e assistenza sanitaria, all'esecuzione di lavori pubblici di competenza della regione e degli enti locali, necessari per il ripristino delle strutture civili ed economiche delle zone colpite e per prevenire la diffusione dell'inquinamento, alla concessione di contributi straordinari a favore delle imprese.

Il contributo speciale affluisce ad un apposito fondo gestito dalla regione con

amministrazione autonoma fuori bilancio regionale.

Le modalità e i criteri degli interventi della regione e degli enti locali, nonché le relative procedure amministrative e di spesa, saranno determinati con leggi regionali anche in deroga alle norme vigenti.

Fino a quando non siano entrate in vigore le leggi regionali, alle spese per gli interventi improrogabili provvede il presidente della giunta regionale con proprie determinazioni, sentito, sui criteri generali di intervento, il parere di una commissione dallo stesso costituita e presieduta dallo stesso presidente.

I provvedimenti adottati dalla regione e dagli enti locali in attuazione del presente decreto e delle leggi regionali di cui al precedente secondo comma non sono sottoposti a controllo preventivo. Di tali provvedimenti e delle spese relative è formulato, al termine di ogni esercizio finanziario, un analitico rendiconto, approvato dal consiglio regionale, o, rispettivamente, dall'organo deliberante dell'ente locale, con deliberazione soggetta a controllo.

Ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro di tutti i settori economici operanti nei comuni indicati ai sensi del precedente articolo 1, sospesi dal lavoro in conseguenza dell'inquinamento, è corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nonché il trattamento per assegni familiari durante l'intero periodo di sospensione, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Tale trattamento è esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dell'inquinamento da sostanze tossiche per un periodo massimo di sei mesi.

Ai lavoratori residenti nei comuni inquinati che, alla data del 10 luglio 1976, avevano diritto e fruivano delle prestazioni di disoccupazione, spetta, per la durata massima di 12 mesi, una indennità speciale nella misura di lire 5.000 giornaliere, nonché il trattamento per assegni familiari.

Gli stessi trattamenti sono concessi, altresì, ai lavoratori dipendenti da aziende che svolgono attività nei comuni sopraindicati, i quali rimangano disoccupati entro un anno dalla data di entrata in vigore del

decreto e ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data del 10 luglio 1976.

Ai titolari di pensione a carico dell'INPS, o di prestazioni previdenziali sostitutive, residenti nei comuni inquinati che abbiano dovuto abbandonare per ordine dell'autorità la propria abitazione, i quali fruiscono di un trattamento che da solo o cumulato con altri trattamenti pensionistici non superi la somma di lire 100.000 mensili, nonché ai titolari di pensione sociale o di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale di importo non superiore alla somma medesima, è corrisposta una sovvenzione speciale di lire 200.000 *una tantum*. Analoga sovvenzione, a carico del Ministero dell'interno, è corrisposta ai mutilati e invalidi civili.

È inoltre previsto a favore dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali) l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali fino al 30 giugno 1977 e la corresponsione di un contributo *una tantum* di lire 300.000.

Gli oneri derivanti da tali provvidenze sono a totale carico dello Stato, che provvederà a rimborsare le somme anticipate o non riscosse alle gestioni previdenziali interessate a partire dal 1978. Trattandosi di un onere che incide su un'esercizio futuro non è prevista specifica indicazione di copertura.

Con l'articolo 10 viene istituito presso il Commissario di Governo per la regione Lombardia un apposito ufficio dal Ministero della sanità (con personale attinto nell'ambito degli attuali organici del Ministero) in grado di seguire costantemente la situazione mantenendosi collegato con le strutture del Ministero e delle altre amministrazioni interessate e con gli organismi scientifici nazionali ed internazionali, per affrontare le situazioni operative che si presentano e che possono essere di estrema gravità ed urgenza così da richiedere interventi immediati.

L'articolo 11 prevede, accanto a questa organizzazione amministrativa, una adeguata struttura tecnica, costituita da una sezione distaccata dall'Istituto superiore di sanità; infatti vi dovrà essere un monitoraggio continuo delle zone non solo strumentale ma anche con l'impiego di animali da esperimento per controllare l'ef-

ficacia dei metodi di decontaminazione. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è istituito un capitolo apposito con uno stanziamento per l'anno finanziario 1976 di lire 400 milioni per far fronte alle spese necessarie per l'impianto, il funzionamento, l'acquisto di materiale e di attrezzature e le competenze straordinarie al personale della predetta Sezione.

L'articolo 12 disciplina i compensi da corrispondere ai membri ed agli esperti, anche stranieri, chiamati a collaborare con la Commissione speciale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1976, ponendo l'onere relativo a carico delle disponibilità del capitolo n. 1112 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1976, concernente spese per il funzionamento del centro studi e dei comitati per la programmazione ospedaliera.

Le norme di cui agli articoli 14, 15 e 16 sono intese a concedere ai danneggiati agevolazioni fiscali. In particolare, con l'articolo 14 viene concesso per gli anni 1976 e 1977 lo sgravio dell'imposta locale sui redditi per i redditi dominicali e sgravi ai possessori di terreni colpiti dall'inquinamento delle sostanze tossiche. La medesima agevolazione viene estesa, con l'articolo 15, ai fabbricati per i quali la pubblica autorità ha disposto l'abbandono in conseguenza dell'inquinamento. Non è prevista indicazione di copertura per i minori introiti. È infine prevista la surroga dello Stato in eventuali diritti di risarcimento che spettassero ai sinistrati, fino a concorrenza dei benefici concessi.

Con l'articolo 18 si provvede ad assicurare la necessaria copertura finanziaria dell'onere di 40 miliardi più i 400 milioni relativi al funzionamento della sezione speciale dell'Istituto superiore di sanità, mediante utilizzo di una quota corrispondente dell'accantonamento di fondo globale di parte corrente del bilancio dello Stato per il 1976 relativo ad « oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato ».

2. - *I problemi istituzionali.* — In Commissione bilancio sono state espresse riserve sul modo in cui gli articoli 1 e 2 del decreto-legge hanno impostato i rapporti tra Stato, Regione ed enti locali e disciplinato i relativi controlli, sia sotto il profilo della legittimità costituzionale sia sotto quello della compatibilità con i principi generali

fissati nelle leggi dello Stato che reggono l'ordinamento regionale.

Per quanto in particolare riguarda l'articolo 1, sono stati formulati sostanzialmente i seguenti rilievi, in particolare dal Presidente della Commissione:

a) tutte le competenze attribuite dal decreto alla Regione dovrebbero intendersi come delegate, trattandosi di interventi connessi ad una calamità di portata nazionale, con conseguente dovere dello Stato di assumersi integralmente i relativi oneri finanziari;

b) ove non si ritenesse di accogliere l'ipotesi principale *sub a)* dovrebbero allora determinarsi con maggiore chiarezza i confini della delega, che risulta invece individuata in via residuale, estendendosi implicitamente a tutte le competenze che non risultino « proprie » delle Regioni;

c) opportunità che l'ambito della ulteriore delega agli enti locali, per quanto riguarda le funzioni statali delegate alle Regioni, venga individuato direttamente dal legislatore statale, anziché dall'ente delegato.

Circa l'articolo 2 i rilievi sono stati i seguenti:

a) si demanda alle Regioni, con il secondo comma, un amplissimo potere legislativo (che tra l'altro si ricollega, per l'ipotesi di funzioni delegate, non già al primo, ma al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione), senza neppure precisare il senso e la portata dell'autorizzata deroga alle « norme vigenti »;

b) si attribuiscono al Presidente della Regione, in attesa che vengano emanate le leggi regionali, competenze di cui dovrebbe verificarsi la compatibilità con l'autonomia statutaria delle Regioni, quanto meno nell'ipotesi dell'esercizio di competenze proprie;

c) si deroga per più aspetti la recente legge sulla contabilità regionale configurando, tra l'altro, una gestione fuori bilancio;

d) si sottrae infine l'approvazione del rendiconto alla Corte dei conti, nonostante che nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1975 si rivendichi in modo esplicito dalla stessa Corte il controllo sulla rendicontazione delle somme trasferite alle Regioni per l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato.

La Commissione ha quindi ritenuto di chiedere il parere della Commissione affari

costituzionali, limitatamente peraltro ai problemi posti dall'articolo 2 del decreto-legge, avendo la maggioranza della Commissione ritenuto inopportuno risolvere in questa sede, con formule legislative tassative, il problema dei rapporti tra competenze proprie e competenze delegate della Regione in materia di interventi legati a calamità nazionali.

La I Commissione ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni alle normative del decreto-legge (il testo del parere è allegato alla presente relazione). Queste le argomentazioni del relatore presso la I Commissione, onorevole Bassetti, riportate nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 22 settembre 1976:

« Premette anzitutto che il decreto-legge stabilisce la corresponsione alla Regione di un contributo speciale per effettuare interventi eccezionali in settori di competenza propria o delegata alla Regione, il che, a suo avviso, rientra nella previsione dell'articolo 119 della Costituzione ed ha trovato specificazione in diversi provvedimenti legislativi. Osserva, inoltre, che il decreto-legge, in coerenza alla natura di contributo speciale dello Stato, ha determinato particolari vincoli di destinazione delle somme stanziare ed ha identificato nella Regione il centro di coordinamento unitario delle varie competenze.

« Quanto al rilievo secondo il quale il contributo speciale confluisce in un fondo autonomo con gestione fuori bilancio regionale, sottolinea che il divieto contenuto nell'articolo 6 della legge 19 maggio 1976, n. 335, deve intendersi come norma generale vincolante la legislazione regionale, mentre nulla osta che, con apposita norma legislativa statale, si autorizzino, caso per caso, le regioni a derogare a tale regola.

« In riferimento alla previsione che sia la regione a provvedere con proprie leggi a disciplinare i criteri e le modalità degli interventi nonché le relative procedure amministrative e di spesa, anche in deroga alle leggi vigenti, osserva che l'articolo 2 del decreto-legge attribuisce alla regione, ex articolo 117, primo ed ultimo comma della Costituzione, la facoltà di disciplinare i criteri e le procedure di intervento e non gli ambiti di competenza, tanto più che ciò è in relazione al limitato oggetto dell'intervento regionale di attuazione.

« Quanto all'attribuzione al Presidente della Regione, fino a quando non siano en-

trate in vigore le leggi regionali, della competenza a provvedere alle spese per gli interventi improrogabili tra quelli contemplati come finalità del contributo, osserva che ciò si imponeva per disciplinare il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge e quella delle leggi regionali. Si tratta, quindi, di una normativa transitoria e provvisoria, dettata da ragioni di urgenza, limitata agli interventi improrogabili, che non invade la competenza statutaria della regione in materia di organizzazione interna.

« In merito all'osservazione che l'articolo 2 sottrae l'approvazione del rendiconto alla Corte dei conti modificando il sistema dei controlli degli atti amministrativi della regione, rileva che, a' sensi dell'articolo 125 della Costituzione, anche il controllo di legittimità degli atti è effettuato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, di talché non può costituire precedente inderogabile il sistema di controllo preventivo stabilito dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, tanto più che il decreto legge garantisce il controllo sulla deliberazione del Consiglio regionale che approva i rendiconti analitici di spesa ».

In seguito al parere favorevole espresso dalla I Commissione, la Commissione bilancio non ha ritenuto di dover modificare l'impianto degli articoli 1 e 2 del decreto-legge. Ne deriva pertanto che la Regione attua gli interventi per i quali lo Stato le ha assegnato il contributo speciale, se si vuole per conto dello Stato (nel senso che spende somme erogate con contributo straordinario), ma non necessariamente nell'esercizio di funzioni delegate, ben potendo gli interventi stessi rientrare nell'ambito di « competenze proprie » della Regione; e il criterio discrezionale va ravvisato nelle norme generali, nell'ambito delle quali è da stabilire se il criterio del collegamento ad una calamità riconosciuta di rilevanza nazionale operi in ogni caso una riserva di competenza a favore dello Stato o (come sembra più probabile) solo quando ciò sia esplicitamente previsto nelle singole norme di trasferimento delle funzioni (come avviene ad esempio per la materia dei lavori pubblici). In questo quadro il penultimo comma dell'articolo 1 (« Per gli interventi di cui al presente articolo la Regione potrà avvalersi delle prestazioni di esperti estranei alla pubblica amministrazione »), in quanto riferito alle

ipotesi in cui la Regione eserciti funzioni delegate, non appare lesivo dell'autonomia statutaria regionale. Quanto alle disposizioni contenute nei commi dal terzo all'undicesimo dell'articolo 2, pur riferendosi ad entrambe le ipotesi (esercizio di competenze « proprie » e « delegate ») esse possono giustificarsi, secondo il parere della Commissione I, per il loro carattere evidentemente transitorio (si applicano cioè fino all'entrata in vigore delle leggi regionali da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 2). Tale carattere transitorio non può per altro certamente riconoscersi all'ultimo comma dell'articolo 2 — relativo alla materia dei controlli, ritenuta estranea alla competenza legislativa regionale — che la Commissione bilancio ha modificato nella parte in cui si riferisce alle somme erogate nell'esercizio di competenze delegate, non ritenendo che si possa escludere, in tale caso, il controllo della Corte dei conti.

3. — *Le modifiche approvate in Commissione.* — Come si è già accennato, l'impianto degli articoli 1 e 2 non è stato sostanzialmente modificato. Si è solo provveduto ad ampliare la possibilità di delega agli enti locali da parte del Presidente della Giunta regionale per gli interventi improrogabili da attuare prima ancora della entrata in vigore delle leggi regionali, estendendo al Presidente della Giunta provinciale gli stessi poteri (ed i connessi obblighi di rendicontazione) attribuiti dall'articolo 2 del decreto-legge ai sindaci dei comuni interessati, conseguentemente modificandone i commi quinto, settimo, decimo e undicesimo. Si è inoltre disposta una rigorosa pubblicità (attraverso la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia) del rendiconto analitico mensile delle spese erogate in via di urgenza dal Presidente della Giunta regionale: si intende che in questo rendiconto dovranno confluire anche quelli, previsti dal successivo settimo comma dell'articolo 2, formati dal Presidente della Provincia e dai sindaci per le spese erogate sulla base delle rispettive aperture di credito, ai quali si estende pertanto lo stesso tipo di pubblicità.

Si è infine modificato l'ultimo comma dell'articolo 2, ritenendo — anche in conformità dei rilievi espressi al riguardo dalla Corte dei conti nella decisione e relazione sul rendiconto generale dell'amministrazione

ne dello Stato per l'esercizio finanziario 1975 — che alla Corte dei conti spetti anche il controllo sul rendiconto delle spese effettuate dalle Regioni assegnatarie di fondi statali per l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato.

Al secondo comma dell'articolo 4, al primo e al secondo comma dell'articolo 6 e all'articolo 9 sono state apportate modifiche, suggerite nel parere della Commissione lavoro e previdenza sociale, di carattere prevalentemente formale, che correggono evidenti errori materiali di formulazione; lo stesso dicasi per la modifica all'articolo 13 suggerita nel parere della Commissione finanze e tesoro, che sostituisce la formulazione « debitori domiciliati o residenti » a quella, involontariamente restrittiva, « debitori domiciliati e residenti ».

Si è inoltre modificato il quarto comma dell'articolo 6, estendendo la sovvenzione speciale *una tantum* di lire 200.000 anche ai mutilati e invalidi di guerra (ponendo il relativo onere a carico del Ministero della difesa) non sembrando in alcun modo giustificata la disparità di trattamento rispetto ai mutilati e invalidi civili.

L'articolo aggiuntivo 8-*bis*, che prevede la richiesta diretta da parte degli enti eroganti ai comuni di residenza delle certificazioni necessarie, anch'esso suggerito dalla Commissione lavoro e previdenza sociale, mira evidentemente ad un alleggerimen-

to degli oneri procedurali a carico dei richiedenti.

Non si è invece accolta, ritenendola priva di giustificazione, la proposta della Commissione lavoro di modificare il secondo comma dell'articolo 8 nel senso di attribuire l'intera sovvenzione *una tantum* di lire 300.000 a ciascun contitolare dell'azienda. Non si è per altro ritenuto corretto neppure il criterio proposto dal Governo di una divisione in parti uguali, diversa potendo essere la quota di partecipazione nell'azienda di ciascun contitolare. Si è quindi modificato il secondo comma dell'articolo richiedendo la previa presentazione di domanda a firma congiunta, evidentemente rimettendo ai contitolari la determinazione dei criteri di ripartizione e anche la eventualità di una delega per la riscossione della somma.

All'articolo 12 si è previsto in modo esplicito che le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti, anche stranieri, chiamati a collaborare con la Commissione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1976, sono a carico del Ministero della sanità. Si è infine soppresso il terzo comma dell'articolo, ritenendolo in contrasto con il secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, secondo cui la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo.

GARGANO, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali)

PARERE FAVOREVOLE

richiamando l'attenzione della Commissione di merito sulla opportunità di precisare:

a) in riferimento all'articolo 2, il carattere transitorio, e cioè fino all'emanazione della normativa regionale, delle disposizioni contenute nell'intero articolo;

b) in riferimento all'articolo 1, lettere *g)* e *h)* e agli articoli 7 e 8 la possibilità di cumulo dei contributi ivi previsti.

DISEGNO DI LEGGE
DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, recante interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, recante interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, recante interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, recante interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, il quinto, il sesto e il settimo comma sono sostituiti con i seguenti:

Alla erogazione delle somme relative provvede, anche in deroga alle norme vigenti, il Presidente della Giunta regionale con mandato diretto o mediante apertura di credito a favore del Presidente della Giunta provinciale o dei Sindaci dei comuni interessati.

Il Presidente della Giunta regionale forma ogni mese un analitico rendiconto delle spese erogate a norma del comma precedente, che deve essere pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della regione e trasmesso al Consiglio regionale e al Commissario del Governo.

Il Presidente della Giunta provinciale e i Sindaci formano ogni mese un analitico rendiconto delle spese erogate in base alle aperture di credito di cui al precedente quinto comma e lo trasmettono al Presidente della Giunta regionale;

il decimo e l'undicesimo comma sono sostituiti con i seguenti:

Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente terzo comma il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta provinciale e i Sindaci dei comuni interessati possono stipulare, anche in deroga alle norme vigenti, contratti a trattativa privata.

Qualora per motivi d'urgenza sia stato necessario procedere all'immediato acquisto di materiale di pronto impiego o assicurare altre prestazioni senza che siano stati stipulati i relativi contratti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta provinciale e i Sindaci provvedono con atti di riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui al precedente comma;

al tredicesimo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: ; tale rendiconto, per la parte in cui si riferisce a spese relative all'esercizio di funzioni delegate, è altresì trasmesso per il controllo alla Corte dei conti.

All'articolo 4, secondo comma, alle parole: ai lavoratori agricoli, *è premessa la parola:* nonché.

All'articolo 6, primo comma, le parole: pensione sociale e di rendita, *sono sostituite con le parole:* pensione sociale o di rendita;

al secondo comma le parole: l'esclusione e l'esonero, che da solo e cumulati, *sono sostituiti con le parole:* l'esclusione o l'esonero, che da soli o cumulati;

al quarto comma, dopo le parole: e successive modificazioni, *sono aggiunte le parole:* nonché, a carico del Ministero della difesa, ai mutilati e invalidi di guerra.

All'articolo 8, secondo comma, le parole: è attribuita in parti eguali a ciascun contitolare, *sono sostituite con le parole:* è corrisposta previa presentazione di domanda a firma congiunta di ciascun contitolare.

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente articolo 8-bis:

« Le certificazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente decreto sono richieste direttamente dagli enti eroganti ai comuni di residenza dei presentatori delle domande ».

All'articolo 9 le parole: far tempo, sono sostituite con le parole: a far tempo.

All'articolo 12, secondo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico del Ministero della sanità;

il terzo comma è soppresso.

All'articolo 13, le parole: debitori domiciliati e residenti, sono sostituite con le parole: debitori domiciliati o residenti.